



Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria A.C. 3317 e abb.

Dossier n° 109 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
10 febbraio 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3317 e abb.
Titolo:	Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	5
Date:	
adozione quale testo base:	9 febbraio 2016
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione
Iscrizione nel programma dell'Assemblea:	Sì

Contenuto

La proposta di legge si compone di cinque articoli:

l'articolo 1 istituisce il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;

l'articolo 2 delega il Governo a ridefinire:

- il sostegno pubblico e la disciplina del settore dell'editoria;
- i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso dei giornalisti ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata e la procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso ai prepensionamenti;
- la composizione e le competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

l'articolo 3 detta nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici;

l'articolo 4 contiene nuove disposizioni per la vendita dei giornali;

l'articolo 5 interviene, con norme modificative e abrogative, sull'articolo 1, commi 160, 162 e 163 della legge di stabilità per il 2016.

Tipologia del provvedimento

E' il testo base adottato dalla Commissione Cultura nella seduta del 9 febbraio 2016, sottoposto all'esame del Comitato a norma dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis* del regolamento, in quanto contiene disposizioni di delega al Governo.

Omogeneità delle disposizioni

La proposta di legge adottata come testo base presenta un contenuto omogeneo.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 1 detta una nuova disciplina del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito dall'articolo 1, comma 160 della recentissima legge 28 dicembre 2015, n. 208, definendone nel dettaglio, al **comma 1**, le finalità e prevedendo che il Fondo stesso, rispetto a quanto previsto dal citato comma 160:

- sia istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio e non più del Ministero dello sviluppo economico;
- sia finanziato fino ad un importo massimo di 100 (e non 50) milioni delle "eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel

bilancio di previsione per l'anno 2016";

- sia finanziato anche con le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 541, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 177 del 2005, che attualmente vengono versate all'entrata del bilancio dello stato (comma 10 del citato articolo 51).
- sia ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

L'**articolo 5** reca talune clausole di coordinamento con i commi 160, 162 e 163 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, che presentano profili problematici: per esempio, la soppressione della lettera b) del comma 160, che istituisce il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, sopprimerebbe la disciplina unitaria delle finalità cui sono destinate le maggiori entrate eventualmente derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, che sarebbero indicate in parte al comma 160, lettere a) e c) e in parte nella nuova legge, peraltro con riferimento incompleto alle "eventuali maggiori entrate" (senza indicare il termine di riferimento, dato dalle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016).

Andrebbe quindi valutata l'opportunità di riformulare l'articolo 1 in termini di novella ai commi citati, apportandovi le modifiche sopra descritte e novellando anche l'articolo 51, comma 10, del decreto legislativo n. 177 del 2005.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Disposizioni di delega

L'**articolo 2** contiene tre distinte deleghe al Governo, il cui oggetto è definito, rispettivamente, al **comma 1** (sostegno pubblico e disciplina del settore dell'editoria) e al **comma 4** (trattamenti pensionistici dei giornalisti e revisione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti).

Principi e criteri direttivi

Il **comma 2** enuclea i principi e criteri direttivi delle deleghe di cui al comma 1, finalizzata a ridefinire il sostegno pubblico e la disciplina del settore dell'editoria. *Andrebbe valutata l'opportunità di specificare maggiormente i principi e criteri direttivi indicati alle lettere g), h) e i)*, che recitano:

"g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori demandati ad autorità ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello snellimento dell'istruttoria e della possibilità di liquidare i contributi con una tempistica più efficace per le imprese;

h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editoriali, autonome e indipendenti;

i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editoriali di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente".

Il **comma 5**, nel definire i principi e criteri direttivi delle deleghe di cui al comma 4:

alla **lettera a)**:

- indica l'obiettivo della delega, volto ad allineare alla disciplina generale i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso dei giornalisti ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata;

- prevede che la delega debba procedere anche alla "revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso ai prepensionamenti", senza dare ulteriori indicazioni;

alla **lettera b)** indica i criteri numerici per la nuova composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, senza invece specificare l'obiettivo perseguito con la razionalizzazione delle competenze "con riferimento al rapporto con i consigli regionali dell'ordine, particolarmente nelle materie del procedimento disciplinare e della formazione".

Procedura

Il **comma 7, quarto periodo** dispone che il Governo, "qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione". La nuova trasmissione dovrebbe essere funzionale – come in tutti i casi in cui è prevista – all'espressione di un secondo parere parlamentare. *Andrebbe quindi valutata l'opportunità di specificare se si intenda prevedere un secondo parere parlamentare, eventualmente indicando un termine per la sua espressione, ovvero si intenda sopprimere il periodo, anche in considerazione della tempistica prevista per l'esercizio della delega (sei mesi).*

Titolo e rubrica dell'articolo 2

Il **titolo** del testo unificato contiene un parziale riferimento alla delega riferita al settore dell'editoria, cui la

rubrica dell'**articolo 2** si riferisce in maniera più completa. *Andrebbe valutata l'opportunità di integrare sia il titolo sia la rubrica dell'articolo 2 con il riferimento alle deleghe contenute nel **comma 4**, anche tenendo conto che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi impone, al paragrafo 1, che nel titolo debba essere specificata, ove costituisca il contenuto esclusivo o prevalente dell'atto, la presenza di deleghe legislative.*

Formulazione del testo

*Andrebbe valutata l'opportunità di riformulare l'**articolo 4, comma 1**, aggiornando il termine di decorrenza attualmente fissato al 1° gennaio 2016, al fine di distanziarlo rispetto all'entrata in vigore della legge.*